

Sentenza n. 252/10  
Cron.: 2358  
Rep.: 5CF

Ruolo G. 2531/04  
Oggetto: nullità clausole



REPUBBLICA ITALIANA  
\*\*\*  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
\*\*\*  
TRIBUNALE DI CHIETI

\*\*\*

Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del  
Giudice Lucio LUCIOTTI  
nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2010 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2531 R.G. Aff. Cont. dell'anno 2004,  
avente ad oggetto: nullità clausole contrattuali e restituzione indebito, vertente

TRA

CALZATURIFICIO CARD s.r.l., con sede in Poggiofiorito, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore* Rocco Di Pretoro, rappresentato e difeso, giusto  
mandato a margine dell'atto di citazione notificato il 23.11.2004, dagli avv.ti  
[REDACTED] e [REDACTED], ed elettivamente domiciliati in  
Orsogna alla via Collemese n. 31, presso lo studio legale dei predetti difensori;

ATTRICE

E

[REDACTED] s.p.a., con sede in [REDACTED] in persona del dott. [REDACTED],  
responsabile del presidio recupero crediti di Pescara e Molise, rappresentata e difesa

dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare alla piazza d [REDACTED], presso lo studio legale del predetto difensore.

CONVENUTA OPPOSTA

### CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 15.12.2009.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Calzaturificio Card s.r.l., quale titolare del conto corrente bancario n. 27/000445, originariamente intestato alla Helion s.r.l., successivamente incorporata per fusione da essa società attrice, contestando l'applicazione al predetto rapporto di conto corrente di indebiti tassi di interesse, della capitalizzazione trimestrale in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., di prezzi e costi non dovuti nonché l'arbitrario calcolo della commissione di massimo scoperto, chiedeva che fosse accertato l'esatto ammontare del saldo del rapporto con condanna della banca convenuta al rimborso in suo favore delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno procuratole, da liquidarsi in via equitativa.

Il tutto con vittoria di spese processuali.

Nel costituirsi in giudizio la [REDACTED] s.p.a. eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della domanda e per la mancata esposizione degli elementi di fatto su cui la stessa si fondava, nonché la prescrizione del diritto vantato dalla società attrice; nel merito, contestava le argomentazioni svolte dalla parte attrice, affermava la stipulazione per iscritto delle condizioni contrattuali, deduceva che la società attrice aveva sottoscritto un atto di ricognizione di debito, riconoscendo di essere debitrice fino a quel momento dell'importo di oltre 85 milioni delle vecchie lire, e che non aveva mai contestato gli estratti conto di volta in volta inviatile così di fatto accettando quanto in essi riportato. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte dal Calzaturificio Card s.r.l. con vittoria di spese processuali.

La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui appresso si dirà.

Va innanzitutto evidenziata l'infondatezza delle eccezioni, sollevate dalla banca convenuta nella comparsa di costituzione in giudizio, di nullità dell'atto introduttivo

del giudizio per indeterminatezza della domanda e di prescrizione del diritto vantato dagli attori.

Deve escludersi che l'atto di citazione sia nullo per indeterminatezza della domanda e per la mancata esposizione degli elementi di fatto su cui la stessa si fondava.

Invero, è fermo principio giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7137) che per aversi la nullità dell'atto introduttivo di un giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, ma è invece necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti.

Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla banca convenuta, l'attrice non solo ha indicato molto chiaramente il numero del rapporto di conto corrente di cui la società era intestataria, ma ha anche indicato le ragioni della di ripetizione di quanto illegittimamente percepito dalla banca a titolo di interessi anatocistici, rilevando la nullità della relativa clausola contrattuale ex art. 1283 c.c., ma hanno anche molto chiaramente contestato le valute, le commissioni e le spese applicate dalla banca in violazione dei patti contrattuali. Sul punto è appena il caso di evidenziare come il contraente non inadempiente (nel nostro caso, la società attrice) può limitarsi a dedurre semplicemente l'inadempimento dell'altro (in questo caso, la banca convenuta) gravando su quest'ultima l'onere di provare di aver correttamente adempiuto l'obbligazione assunta, ex art. 1218 c.c..

Deve escludersi, poi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione che, per giurisprudenza costante ed assolutamente condivisibile, comincia a decorrere dalla chiusura definitiva del conto, nel caso di specie dal 16.7.2002 (data di cessazione del rapporto - v. pag. 3 della memoria di replica della banca convenuta) e, pertanto, appena due anni prima della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio (effettuato nel novembre 2004).

Quanto all'atto di ricognizione di debito sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice, in cui lo stesso riconosceva che a quel momento la società era

debitrice della banca dell'importo di oltre 85 milioni delle vecchie lire, deve osservarsi che per giurisprudenza costante "la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto. Essa, tuttavia, diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio" (cfr., *ex multis*, Cass. civ., 18 novembre 2008 n. 27406). Ne consegue l'inefficacia sub specie dell'atto in esame.

Passando, quindi, al merito della vicenda processuale, ribadita preliminarmente la nullità delle clausole dei contratti bancari in conto corrente che stabiliscono la capitalizzazione trimestrale degli interessi (più volte pronunciato da questo Tribunale in altri giudizi di analogo oggetto, in conformità alle pronunce di legittimità in materia – cfr., *ex multis*, Cass., S.U., n. 21095 del 2004, n. 10599 del 2005; n. 10127 del 2005; n. 7539 del 2005), che è principio che va ribadito anche in questa occasione, in difetto della prospettazione di ragioni che possano indurre alla sua rimediazione, non avendo la Banca neppure preso in esame gli argomenti svolti nelle pronunce della Corte di Cassazione che, esaustivamente, dimostrano l'erroneità della tesi contraria, deve osservarsi:

- che nessuna delle parti ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente bancario e tanto meno la società attrice, che però non ne ha contestato la redazione in forma scritta (la cui mancanza produce la nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. – d.lgs. 385/1993, che però può essere fatta valere solo dal cliente (art. 127 legge citata));
- che ai sensi dell'art. 2697 c.c. gravava sulla società attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi, con riferimento al caso in esame, il contenuto delle clausole che l'attrice ha sostenuto essere affetti da "vizi";
- che, infatti, solo attraverso la produzione del contratto di conto corrente sarebbe stato possibile verificare se erano stati previsti interessi, valute e c.s.m. e in che misura o se era stato fatto rinvio ai c.d. usi di piazza; in buona sostanza, se sussistevano le nullità delle condizioni praticate dalla banca per difetto di pattuizione scritta, al cui accertamento tendeva la domanda di parte attrice, giacché, in caso contrario, le eventuali irregolarità della gestione contabile del rapporto

restavano evidentemente sanate per effetto della mancata contestazione - che non risulta che la società attrice abbia fatto a tempo debito - degli estratti conto;

- che, pertanto, è precluso l'accertamento di quelli che l'attrice ha definito "vizi" dei rapporti intercorsi con la Banca convenuta e relativi "*alla applicazione dei tassi di interesse*", "*alla unilaterale applicazione dei prezzi, costi e spese*" e "*all'arbitrario calcolo della Commissione di Massimo Scoperto*";
- che a diversa soluzione deve pervenirsi quanto alla capitalizzazione trimestrale vietata dalla disposizione di cui all'art. 1283 c.c., il cui accertamento nel caso di specie è stato positivamente effettuato dal CTU attraverso il mero ricalcolo delle operazioni contabili indicate negli estratti conto prodotti dalla società attrice; la nullità della relativa clausola (presumibilmente esistente in contratto) e comunque l'illegittimità di una tale modalità di calcolo degli interessi non solo è rilevabile d'ufficio, ma almeno fino alla delibera CICR del 2000, era anche inderogabile dalle parti, cosicché sul piano processuale è irrilevante verificare l'esistenza nel contratto *de quo* di una clausola prevedente la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità per le parti (cioè sia dal lato attivo che passivo);
- che, sempre in relazione a tale ultimo aspetto della vicenda processuale, la società attrice non ha prodotto agli atti tutti gli estratti conto, dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione, per cui deve escludersi, per difetto di prova (gravante sempre ex art. 2967 c.c. sull'attrice che agisce in giudizio), l'illegittimità della capitalizzazione per il periodo anteriore a quello del primo estratto conto depositato in atti (per il quale non vi sono dati contabili disponibili); ne consegue che, ai fini del ricalcolo della periodicità degli interessi, è stato assegnato al CTU l'incarico di procedere al ricalcolo delle poste di dare e avere prendendo a base l'importo indicato come "saldo precedente" sul primo estratto conto depositato dall'attrice (pari a 16.332.778 delle vecchie lire, risultante alla data dell'1.1.1992) ed applicando la capitalizzazione annuale (cfr. Tribunale Chieti, sentenza n. 5/06 del 15.12.2005 in proc. civ. n. 979/95 r.g.a.c.; sentenza n. 383/06 in proc. civ. n. 322/00 r.g.a.c.; sentenza n. 797/06 in proc. civ. n.1217/99 r.g.a.c.) ed i tassi di cui all'art. 117 comma 7 d.lgs. 385/93 e succ. modif., non avendo la banca fornito la prova - su di essa incombente - che i tassi di interesse fossero espressamente indicati in contratto (come prescrive il comma 4 dell'art.

117 d.lgs. citato);

- che le parti, in occasione della concessione, da parte della banca convenuta alla società attrice, di un'apertura di credito per 50 milioni delle vecchie lire, in data 17.11.2000 hanno stipulato un nuovo contratto che ha sostituito il precedente e sulla cui base il rapporto si è successivamente sviluppato e che era stato adeguato alla previsione di cui alla delibera CICR del 9.3.2000, così come risulta dall'appendice sottoscritta in pari data.

Orbene, dalle risultanze della CTU, espletata tenendo conto delle osservazioni e delle indicazioni di cui sopra, è emerso un credito della società attrice di complessivi 145.902,45 euro, comprensivi del ricalcolo dei conti anticipi e SBF.

Ne consegue che la banca va condannata al pagamento in favore della società attrice dell'importo sopra indicato maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.

Il CTU ha poi escluso il superamento della soglia dei tassi usurari.

Quanto alla circostanza, pure contestata dall'attrice, relativa all'applicazione errata delle valute, la domanda non può essere accolta atteso che, se errori vi sono stati in applicazione delle disposizioni contrattuali in ordine alle valute applicate dalla banca, essi andavano contestati dalla cliente immediatamente e comunque nel termine previsto per l'impugnazione degli estratti conto, ma di ciò l'attrice non ha fornito alcuna prova.

L'attrice ha poi chiesto che la banca convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni e dei disagi ad essa società derivati dalla mancata disponibilità delle somme indebitamente corrisposte alla banca.

La domanda è infondata e va rigettata posto che la società attrice si è limitata alla mera allegazione del fatto causativo del danno, ma non ha fornito la benché minima prova né dell'esistenza effettiva del danno lamentato, né del nesso causale con il comportamento della banca, in particolare di aver patito una mancanza di liquidità in conseguenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca convenuta.

Non rimane che statuire sulle spese processuali che, tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti. In tali spese

devono ricomprendersi, ovviamente, il compenso liquidato al CTU con separato decreto del giorno 1.1.2010 che, pertanto, va posto in eguale misura a carico delle parti, con l'ovvia conseguenza che la parte che avesse versato all'ausiliario più di quanto dovuto, avrà diritto di chiederne il rimborso all'altra.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lucio Luciotti, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa con atto di citazione notificato il 23.11.2004, dal Calzaturificio Card s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Rocco Di Pretoro, nei confronti della [REDACTED] s.p.a., in persona del dott. [REDACTED], responsabile del presidio recupero crediti di Pescara e Molise, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, così provvede:

- a) *condanna* la [REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore del Calzaturificio Card s.r.l. dell'importo di 145.902,45 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- b) *dichiara* integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ivi compresi il compenso liquidato al CTU dott. comm. [REDACTED] con decreto del giorno 1.1.2010.

Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2010.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

PROSISTENTE ALLA CANCELLERIA DEL  
TRIBUNALE DI CHIETI.



Chieti, il 1 APR 2010

[REDACTED]  
[REDACTED]

Il Giudice  
dott. Lucio LUCIOTTI  
[REDACTED]

